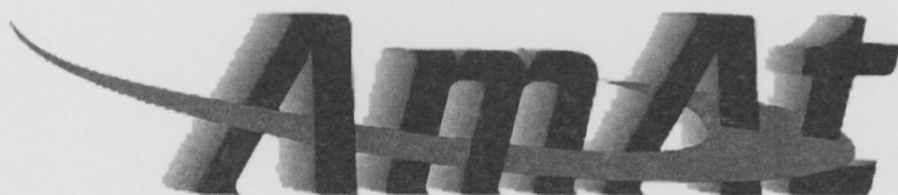


1716



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2058

Comune di Taranto

IMPOSTA PUBBLICA 2014

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	2.058	13/09/2022			14.969,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

COMUNE DI TARANTO

74100 ()

Partita IVA: 00850530734 C.F. 80008750731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattordicimilanovecentosessantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

PAGOPA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO**AVVISO ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2014**

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	14.969,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.969,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	14.969,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



AVVISO DI PAGAMENTO



RATA UNICA AVVISO DI ACCERTAMENTO NR. 62310

ENTE CREDITORE Cod.Fiscale 80008750731

COMUNE DI TARANTO

DESTINATARIO AVVISO Cod.Fiscale 00146330733

300197

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI N. 657

74121 TARANTO

QUANTO E QUANDO PAGARE?

14.969,00 EURO entro il **24/09/2022**

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

del tuo Ente Creditore, della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con carte,



PAGA SUL TERRITORIO

in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. Potrai pagare in



Utilizza la porzione di avviso relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro il 24/09/2022

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati

**Euro 14.969,00**Destinatario **AZIENDA PER LA MOBILITA'**Ente Creditore **COMUNE DI TARANTO**Oggetto del pagamento **AVVISO DI ACCERTAMENTO NR. 62310**

Codice CBILL

BDWPG

Codice Avviso

3046 3220 5000 0003 79

Cod. Fiscale Ente Creditore

80008750731

P 15038



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Dettaglio bollettino CBILL



Dati bollettino CBILL

Data inserimento	13/09/2022
Codice di riferimento operazione	38ce9529-b225-41a1-a108-9d306600e6c5
Codice Azienda	BDWPG
Codice Bolletta/Codice IUV/Codice avviso pagamento	304632205000000379
IBAN di Accredito	IT12R0538515805000000106632
Periodo di riferimento	N/A

Dati conto di addebito

Importi in EURO (€)

Intestatario	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
IBAN	IT18I0103015801000001484939
Importo	14.969,00
Commissioni Banca	1,50
Totale	14.970,50

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
 - Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
 - Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.
- Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
 - La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
 - La fotocopia dell'avviso di accertamento.
- Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese. In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

- Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)**
Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51.00.
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.
Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
- Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)**
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo; per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.
- Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)**
Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

CRON.

062310.A

pag. 2

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.
OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad	Descrizione della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	C. Umberto I	121	07/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	C. Umberto I	69	07/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Venezia	85	06/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. R. Margherita	24	07/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. R. Margherita	c/o P.zza Carbonelli	07/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	C.so Vitt. Emanuele II (Talsano)	78	08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	C.so Vitt. Emanuele II (Talsano)	78	08/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	C.so Vitt. Emanuele II (Talsano)	182	08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	C.so Vitt. Emanuele II (Talsano)	182	08/10/2014	43.898	1.00	43.90

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 1 014.09
(SEGUE)

Commissione Tributaria Provinciale competente per indirizzo ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)	TOTALE GENERALE
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESE NOTIFICA	ARROTONDAMENTO
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO		DEFINIZIONE AGEVOLATA		TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE AMMESSA
Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT19M0760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione e coattiva previste dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente		Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE E, aderendo al pagamento richiesto.		

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

(Prof. MICHELE F. F. F. F. F.)

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI									
CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE		PUBBLICITA' ORDINARIA		CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE	
MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.	[art. 12 D.Lgs. N. 507/93]		MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.
113	114	211	212	Barbiera - Vetrina		311	312	411	412
115	116	213	214	Cartello		313	314	413	414
117	118	215	216	Cartello su struttura spariscente		315	316	415	416
119	120	217	218	Cavalieri pubblicitari		317	318	417	418
121	122	219	220	Cassero pubblicitario		319	320	419	420
123	124	221	222	Colonna pubblicitaria		321	322	421	422
125	126	223	224	Lampada - Spedite		323	324	423	424
127	128	225	226	Cassa		325	326	425	426
129	130	227	228	Pannello pubblicitario		327	328	427	428
131	132	229	230	Pannello pubblicitario - Tenda		329	330	429	430
133	134	231	232	Pannello pubblicitario		331	332	431	432
135	136	233	234	Scritta o altri segni grafici		333	334	433	434
137	138	235	236	Oggetto pubblicitario		335	336	435	436
139	140	237	238	Pannello pubblicitario		337	338	437	438
141	142	239	240	Striscione - Tenda - Bandiera - Gonfiabile		339	340	439	440
143	144	241	242	Targa - Tenda		341	342	441	442
145	146	243	244	Targa prodotti con prezzi		343	344	443	444
147	148	245	246	Decalcomania su vetrina o porta		345	346	445	446
149	150	247	248	Distributore prodotti		347	348	447	448
151	152	249	250	Capitolato pubblicitario		349	350	449	450
153	154	251	252	Altri tipi		351	352	451	452
155	156	253	254	Altri tipi		353	354	453	454
157	158	255	256	Altri tipi		355	356	455	456
159	160	257	258	Altri tipi		357	358	457	458
161	162	259	260	Altri tipi		359	360	459	460
163	164	261	262	Altri tipi		361	362	461	462
165	166	263	264	Altri tipi		363	364	463	464
167	168	265	266	Altri tipi		365	366	465	466
169	170	267	268	Altri tipi		367	368	467	468
171	172	269	270	Altri tipi		369	370	469	470
173	174	271	272	Altri tipi		371	372	471	472
175	176	273	274	Altri tipi		373	374	473	474
177	178	275	276	Altri tipi		375	376	475	476
179	180	277	278	Altri tipi		377	378	477	478
181	182	279	280	Altri tipi		379	380	479	480
183	184	281	282	Altri tipi		381	382	481	482
185	186	283	284	Altri tipi		383	384	483	484
187	188	285	286	Altri tipi		385	386	485	486
189	190	287	288	Altri tipi		387	388	487	488
191	192	289	290	Altri tipi		389	390	489	490
193	194	291	292	Altri tipi		391	392	491	492
195	196	293	294	Altri tipi		393	394	493	494
197	198	295	296	Altri tipi		395	396	495	496
199	200	297	298	Altri tipi		397	398	497	498
201	202	299	300	Altri tipi		399	400	499	500

Codice seguito da "E" = INSEGNA DI ESERCIZIO

RELATA DI NOTIFICA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visivo o acustiche, diverse da quella assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.

Art. 6 - Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CRON. 062310.A

pag. 3

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.
OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad	Descrizione e della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	C.so Vitt. Emanuele II (Talsano)		08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	C.so Vitt. Emanuele II (Talsano)		08/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	S.P. per Lama		08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	S.P. per Lama		08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	S.P. per Lama	FRONTE V.NAVE TARANTO	08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	S.P. per Lama	FRONTE V.NAVE TARANTO	08/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Calabria		06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Calabria		06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Calabria	C/O VIA SALINELLA	06/10/2014	43.898	1.50	65.85

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 1 396.02
(SEGUE)

Commissione Tributoria Provinciale competente per il ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFEDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 473 del 18/12/97)	TOTALE GENERALE
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESE NOTIFICA	ARROTONDAMENTO

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT90M0760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO.
Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti alla riscossione coattiva previste dalla legge.

E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il risame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE, aderendo al pagamento richiesto.

TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE
AMMESSA

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

(procc. NICHELE BARRATTA)

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI			
CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE	
MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.
111	112	211	212
113	114	213	214
115	116	215	216
117	118	217	218
119	120	219	220
121	122	221	222
123	124	223	224
125	126	225	226
127	128	227	228
129	130	229	230
131	132	231	232
133	134	233	234
135	136	235	236
137	138	237	238
139	140	239	240
141	142	241	242
143	144	243	244
145	146	245	246
147	148	247	248
149	150	249	250
151	152	251	252
153	154	253	254
155	156	255	256
157	158	257	258
PANNELLI LUMINOSI VARIABILI O INTERMITTENTI (art. 14 D.Lgs. N. 507/93)			
301	302	303	304
305	306	307	308
Codice seguito da "E" = INSEGNA DI ESERCIZIO			

RELATA DI NOTIFICA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 – Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 – Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 – Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51.00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- a) Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- c) Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a €. 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51.00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51 ad €. 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da €. 103 ad €. 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

Spet.

ZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO S.P.A.
in persona del legale rappresentante protempore
VIA CESARE BATTISTI N. 657

74121 TARANTO
Codice Fiscale : 00146330733
Codice Utente : 300197

(TA)

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CRON. 062310.A

pag. 5

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.
OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad	Descrizione della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Dante	406	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Dante	406	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Dante	C/O SCUOLA ACANFORA	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Dante	C/O SCUOLA ACANFORA	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Dante	138	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Dante	221/G	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Dante	221/G	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Japigia	13	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Japigia	33	06/10/2014	43.898	1.00	43.90

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 2 168.66
(SEQUE)

Commissione Tributaria Provinciale competente per inoltrare ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)		TOTALE GENERALE	
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESE NOTIFICA	ARROTONDAMENTO		
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT9190760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione coattiva previste dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente			DEFINIZIONE AGEVOLATA Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE E, aderendo al pagamento richiesto.			TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE AMMESSA

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

(DEAC. NICHELE BATTISTINI)

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI			
PUBBLICITA' ORDINARIA		PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA	
CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE	CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE
MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.
113	113	213	213
114	114	214	214
115	115	215	215
116	116	216	216
117	117	217	217
118	118	218	218
119	119	219	219
120	120	220	220
121	121	221	221
122	122	222	222
123	123	223	223
124	124	224	224
125	125	225	225
126	126	226	226
127	127	227	227
128	128	228	228
129	129	229	229
130	130	230	230
131	131	231	231
132	132	232	232
133	133	233	233
134	134	234	234
135	135	235	235
136	136	236	236
137	137	237	237
138	138	238	238
139	139	239	239
140	140	240	240
141	141	241	241
142	142	242	242
143	143	243	243
144	144	244	244
145	145	245	245
146	146	246	246
147	147	247	247
148	148	248	248
149	149	249	249
150	150	250	250
151	151	251	251
152	152	252	252
153	153	253	253
154	154	254	254
155	155	255	255
156	156	256	256
157	157	257	257
158	158	258	258
159	159	259	259
160	160	260	260
161	161	261	261
162	162	262	262
163	163	263	263
164	164	264	264
165	165	265	265
166	166	266	266
167	167	267	267
168	168	268	268
169	169	269	269
170	170	270	270
171	171	271	271
172	172	272	272
173	173	273	273
174	174	274	274
175	175	275	275
176	176	276	276
177	177	277	277
178	178	278	278
179	179	279	279
180	180	280	280
181	181	281	281
182	182	282	282
183	183	283	283
184	184	284	284
185	185	285	285
186	186	286	286
187	187	287	287
188	188	288	288
189	189	289	289
190	190	290	290
191	191	291	291
192	192	292	292
193	193	293	293
194	194	294	294
195	195	295	295
196	196	296	296
197	197	297	297
198	198	298	298
199	199	299	299
200	200	300	300
201	201	301	301
202	202	302	302
203	203	303	303
204	204	304	304
205	205	305	305
206	206	306	306
207	207	307	307
208	208	308	308
209	209	309	309
210	210	310	310
211	211	311	311
212	212	312	312
213	213	313	313
214	214	314	314
215	215	315	315
216	216	316	316
217	217	317	317
218	218	318	318
219	219	319	319
220	220	320	320
221	221	321	321
222	222	322	322
223	223	323	323
224	224	324	324
225	225	325	325
226	226	326	326
227	227	327	327
228	228	328	328
229	229	329	329
230	230	330	330
231	231	331	331
232	232	332	332
233	233	333	333
234	234	334	334
235	235	335	335
236	236	336	336
237	237	337	337
238	238	338	338
239	239	339	339
240	240	340	340
241	241	341	341
242	242	342	342
243	243	343	343
244	244	344	344
245	245	345	345
246	246	346	346
247	247	347	347
248	248	348	348
249	249	349	349
250	250	350	350
251	251	351	351
252	252	352	352
253	253	353	353
254	254	354	354
255	255	355	355
256	256	356	356
257	257	357	357
258	258	358	358
259	259	359	359
260	260	360	360
261	261	361	361
262	262	362	362
263	263	363	363
264	264	364	364
265	265	365	365
266	266	366	366
267	267	367	367
268	268	368	368
269	269	369	369
270	270	370	370
271	271	371	371
272	272	372	372
273	273	373	373
274	274	374	374
275	275	375	375
276	276	376	376
277	277	377	377
278	278	378	378
279	279	379	379
280	280	380	380
281	281	381	381
282	282	382	382
283	283	383	383
284	284	384	384
285	285	385	385
286	286	386	386
287	287	387	387
288	288	388	388
289	289	389	389
290	290	390	390
291	291	391	391
292	292	392	392
293	293	393	393
294	294	394	394
295	295	395	395
296	296	396	396
297	297	397	397
298	298	398	398
299	299	399	399
300	300	400	400
301	301	401	401
302	302	402	402
303	303	403	403
304	304	404	404
305	305	405	405
306	306	406	406
307	307	407	407
308	308	408	408
309	309	409	409
310	310	410	410
311	311	411	411
312	312	412	412
313	313	413	413
314	314	414	414
315	315	415	415
316	316	416	416
317	317	417	417
318	318	418	418
319	319	419	419
320	320	420	420
321	321	421	421
322	322	422	422
323	323	423	423
324	324	424	424
325	325	425	425
326	326	426	426
327	327	427	427
328	328	428	428
329	329	429	429
330	330	430	430
331	331	431	431
332	332	432	432
333	333	433	433
334	334	434	434
335	335	435	435
336	336	436	436
337	337	437	437
338	338	438	438
339	339	439	439
340	340	440	440
341	341	441	441
342	342	442	442
343	343	443	443
344	344	444	444
345	345	445	445
346	346	446	446
347	347	447	447
348	348	448	448
349	349	449	449
350	350	450	450
351	351	451	451
352	352	452	

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- a) Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- c) Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a €. 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 – Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 – Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51.00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51 ad €. 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da €. 103 ad €. 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di Interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE s.r.l.

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

CRON.

062310.A

pag. 6

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.
OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad.	Descrizione e della pubblicità	Località e di es. posizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Japigia	5	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Japigia	5	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Lama (LAMA)	48	08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Lama (LAMA)	48	08/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Lama (LAMA)	FRONTE CIV. 116	08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Lama (LAMA)	FRONTE CIV. 116	08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Lama (LAMA)	228	08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Lama (LAMA)	228	08/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Lama	FRONTE CIVICO 48	08/10/2014	43.898	1.50	65.85

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 2 695.46
(SEGUE)

Commissione Tributaria Provinciale competente per il ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)	TOTALE GENERALE
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESA NOTIFICA	ARROTONDAMENTO
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO Si invia ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT19M076011580000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti alla riscossione coattiva previste dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il risame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente		DEFINIZIONE AGEVOLATA Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE, aderendo al pagamento richiesto.		TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE AMMESSA

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

(p.f.c. MICHELE BATTISTI)

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI									
PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 D.Lgs. N. 507/93)				PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA (art. 13 c. 2 D.Lgs. N. 507/93)					
CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE	CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE	CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE	CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE	CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590
591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650
651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
671	672	673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Codice seguito da "E" = INSEGNA DI ESERCIZIO

RELATA DI NOTIFICA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- a) Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- c) Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone o qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, con art. 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

CRON.

062310.A

pag. 7

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.
OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad.	Descrizione e della pubblicità	Località e posizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Lama	FRONTE CIVICO 48	08/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Leonida	FR. ARENA ARTIGLIERE	07/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Leonida	FR. ARENA ARTIGLIERE	07/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Liguria	C/O MOTOR BAR	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia		06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia	C/O LAGO DI BOLSENA	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia	C/O PORTICATO	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia	C/O PORTICATO	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia	C/O VIA BLANDAMURA	06/10/2014	43.898	1.50	65.85

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 3 156.41
(SEGUE)

Commissione Tributaria Provinciale competente per il ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)	TOTALE GENERALE
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESA NOTIFICA	ARROTONDAMENTO
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO		DEFINIZIONE AGEVOLATA		TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE AMMESSA
Si invia ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT900760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti alla riscossione coattiva previste dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente		Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE, aderendo al pagamento richiesto.		

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

(procedente) MICHELE BATTISTI

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI											
CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE		PUBBLICITA' ORDINARIA		CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE		PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA	
MEZZO	RIFAC.	MEZZO	RIFAC.	(art. 12 D.Lgs. N. 507/93)		MEZZO	RIFAC.	MEZZO	RIFAC.	(art. 13 c. 3 D.Lgs. N. 507/93)	
1.1	1.1	1.1	1.1	Barbieri - Vetro	331	331	331	Barbieri - Vetro	331	331	Barbieri - Vetro
1.2	1.2	1.2	1.2	Cartello	332	332	332	Cartello	332	332	Cartello
1.3	1.3	1.3	1.3	Cerchio su transenna spartitraffico	333	333	333	Cerchio su transenna spartitraffico	333	333	Cerchio su transenna spartitraffico
1.4	1.4	1.4	1.4	Cavalletto pubblicitario	334	334	334	Cavalletto pubblicitario	334	334	Cavalletto pubblicitario
1.5	1.5	1.5	1.5	Cerchio portatili	335	335	335	Cerchio portatili	335	335	Cerchio portatili
1.6	1.6	1.6	1.6	Cerchio su transenna	336	336	336	Cerchio su transenna	336	336	Cerchio su transenna
1.7	1.7	1.7	1.7	Cerchio su transenna	337	337	337	Cerchio su transenna	337	337	Cerchio su transenna
1.8	1.8	1.8	1.8	Cerchio su transenna	338	338	338	Cerchio su transenna	338	338	Cerchio su transenna
1.9	1.9	1.9	1.9	Cerchio su transenna	339	339	339	Cerchio su transenna	339	339	Cerchio su transenna
1.10	1.10	1.10	1.10	Cerchio su transenna	340	340	340	Cerchio su transenna	340	340	Cerchio su transenna
1.11	1.11	1.11	1.11	Cerchio su transenna	341	341	341	Cerchio su transenna	341	341	Cerchio su transenna
1.12	1.12	1.12	1.12	Cerchio su transenna	342	342	342	Cerchio su transenna	342	342	Cerchio su transenna
1.13	1.13	1.13	1.13	Cerchio su transenna	343	343	343	Cerchio su transenna	343	343	Cerchio su transenna
1.14	1.14	1.14	1.14	Cerchio su transenna	344	344	344	Cerchio su transenna	344	344	Cerchio su transenna
1.15	1.15	1.15	1.15	Cerchio su transenna	345	345	345	Cerchio su transenna	345	345	Cerchio su transenna
1.16	1.16	1.16	1.16	Cerchio su transenna	346	346	346	Cerchio su transenna	346	346	Cerchio su transenna
1.17	1.17	1.17	1.17	Cerchio su transenna	347	347	347	Cerchio su transenna	347	347	Cerchio su transenna
1.18	1.18	1.18	1.18	Cerchio su transenna	348	348	348	Cerchio su transenna	348	348	Cerchio su transenna
1.19	1.19	1.19	1.19	Cerchio su transenna	349	349	349	Cerchio su transenna	349	349	Cerchio su transenna
1.20	1.20	1.20	1.20	Cerchio su transenna	350	350	350	Cerchio su transenna	350	350	Cerchio su transenna
1.21	1.21	1.21	1.21	Cerchio su transenna	351	351	351	Cerchio su transenna	351	351	Cerchio su transenna
1.22	1.22	1.22	1.22	Cerchio su transenna	352	352	352	Cerchio su transenna	352	352	Cerchio su transenna
1.23	1.23	1.23	1.23	Cerchio su transenna	353	353	353	Cerchio su transenna	353	353	Cerchio su transenna
1.24	1.24	1.24	1.24	Cerchio su transenna	354	354	354	Cerchio su transenna	354	354	Cerchio su transenna
1.25	1.25	1.25	1.25	Cerchio su transenna	355	355	355	Cerchio su transenna	355	355	Cerchio su transenna
1.26	1.26	1.26	1.26	Cerchio su transenna	356	356	356	Cerchio su transenna	356	356	Cerchio su transenna
1.27	1.27	1.27	1.27	Cerchio su transenna	357	357	357	Cerchio su transenna	357	357	Cerchio su transenna
1.28	1.28	1.28	1.28	Cerchio su transenna	358	358	358	Cerchio su transenna	358	358	Cerchio su transenna
1.29	1.29	1.29	1.29	Cerchio su transenna	359	359	359	Cerchio su transenna	359	359	Cerchio su transenna
1.30	1.30	1.30	1.30	Cerchio su transenna	360	360	360	Cerchio su transenna	360	360	Cerchio su transenna
1.31	1.31	1.31	1.31	Cerchio su transenna	361	361	361	Cerchio su transenna	361	361	Cerchio su transenna
1.32	1.32	1.32	1.32	Cerchio su transenna	362	362	362	Cerchio su transenna	362	362	Cerchio su transenna
1.33	1.33	1.33	1.33	Cerchio su transenna	363	363	363	Cerchio su transenna	363	363	Cerchio su transenna
1.34	1.34	1.34	1.34	Cerchio su transenna	364	364	364	Cerchio su transenna	364	364	Cerchio su transenna
1.35	1.35	1.35	1.35	Cerchio su transenna	365	365	365	Cerchio su transenna	365	365	Cerchio su transenna
1.36	1.36	1.36	1.36	Cerchio su transenna	366	366	366	Cerchio su transenna	366	366	Cerchio su transenna
1.37	1.37	1.37	1.37	Cerchio su transenna	367	367	367	Cerchio su transenna	367	367	Cerchio su transenna
1.38	1.38	1.38	1.38	Cerchio su transenna	368	368	368	Cerchio su transenna	368	368	Cerchio su transenna
1.39	1.39	1.39	1.39	Cerchio su transenna	369	369	369	Cerchio su transenna	369	369	Cerchio su transenna
1.40	1.40	1.40	1.40	Cerchio su transenna	370	370	370	Cerchio su transenna	370	370	Cerchio su transenna
1.41	1.41	1.41	1.41	Cerchio su transenna	371	371	371	Cerchio su transenna	371	371	Cerchio su transenna
1.42	1.42	1.42	1.42	Cerchio su transenna	372	372	372	Cerchio su transenna	372	372	Cerchio su transenna
1.43	1.43	1.43	1.43	Cerchio su transenna	373	373	373	Cerchio su transenna	373	373	Cerchio su transenna
1.44	1.44	1.44	1.44	Cerchio su transenna	374	374	374	Cerchio su transenna	374	374	Cerchio su transenna
1.45	1.45	1.45	1.45	Cerchio su transenna	375	375	375	Cerchio su transenna	375	375	Cerchio su transenna
1.46	1.46	1.46	1.46	Cerchio su transenna	376	376	376	Cerchio su transenna	376	376	Cerchio su transenna
1.47	1.47	1.47	1.47	Cerchio su transenna	377	377	377	Cerchio su transenna	377	377	Cerchio su transenna
1.48	1.48	1.48	1.48	Cerchio su transenna	378	378	378	Cerchio su transenna	378	378	Cerchio su transenna
1.49	1.49	1.49	1.49	Cerchio su transenna	379	379	379	Cerchio su transenna	379	379	Cerchio su transenna
1.50	1.50	1.50	1.50	Cerchio su transenna	380	380	380	Cerchio su transenna	380	380	Cerchio su transenna
1.51	1.51	1.51	1.51	Cerchio su transenna	381	381	381	Cerchio su transenna	381	381	Cerchio su transenna
1.52	1.52	1.52	1.52	Cerchio su transenna	382	382	382	Cerchio su transenna	382	382	Cerchio su transenna
1.53	1.53	1.53	1.53	Cerchio su transenna	383	383	383	Cerchio su transenna	383	383	Cerchio su transenna
1.54	1.54	1.54	1.54	Cerchio su transenna	384	384	384	Cerchio su transenna	384	384	Cerchio su transenna
1.55	1.55	1.55	1.55	Cerchio su transenna	385	385	385	Cerchio su transenna	385	385	Cerchio su transenna
1.56	1.56	1.56	1.56	Cerchio su transenna	386	386	386	Cerchio su transenna	386	386	Cerchio su transenna
1.57	1.57	1.57	1.57	Cerchio su transenna	387	387	387	Cerchio su transenna	387	387	Cerchio su transenna
1.58	1.58	1.58	1.58	Cerchio su transenna	388	388	388	Cerchio su transenna	388	388	Cerchio su transenna
1.59	1.59	1.59	1.59	Cerchio su transenna	389	389	389	Cerchio su transenna	389	389	Cerchio su transenna
1.60	1.60	1.60	1.60	Cerchio su transenna	390	390	390	Cerchio su transenna	390	390	Cerchio su transenna
1.61	1.61	1.61	1.61	Cerchio su transenna	391	391	391	Cerchio su transenna	391	391	Cerchio su transenna
1.62	1.62	1.62	1.62	Cerchio su transenna	392	392	392	Cerchio su transenna	392	392	Cerchio su transenna
1.63	1.63	1.63	1.63	Cerchio su transenna	393	393	393	Cerchio su transenna	393	393	Cerchio su transenna
1.64	1.64	1.64	1.64	Cerchio su transenna	394	394	394	Cerchio su transenna	394	394	Cerchio su transenna
1.65	1.65	1.65	1.65	Cerchio su transenna	395	395	395	Cerchio su transenna	395	395	Cerchio su transenna
1.66	1.66	1.66	1.66	Cerchio su transenna	396	396	396	Cerchio su transenna	396	396	Cerchio su transenna
1.67	1.67	1.67	1.67	Cerchio su transenna	397	397	397	Cerchio su transenna	397	397	Cerchio su transenna
1.68	1.68	1.68	1.68	Cerchio su transenna	398	398	398	Cerchio su transenna	398	398	Cerchio su transenna
1.69	1.69	1.69	1.69	Cerchio su transenna	399	399	399	Cerchio su transenna	399	399	Cerchio su transenna
1.70	1.70	1.70	1.70	Cerchio su transenna	400	400	400	Cerchio su transenna	400	400	Cerchio su transenna
1.71	1.71	1.71	1.71	Cerchio su transenna	401	401	401	Cerchio su transenna	401	401	Cerchio su transenna
1.72	1.72	1.72	1.72	Cerchio su transenna	402	402	402	Cerchio su transenna	402	402	Cerchio su transenna
1.73	1.73	1.73	1.73	Cerchio su transenna	403	403	403	Cerchio su transenna	403	403	Cerchio su transenna
1.74	1.74	1.74	1.74	Cerchio su transenna	404	404	404	Cerchio su transenna	404	404	Cerchio su transenna
1.75	1.75	1.75	1.75	Cerchio su transenna	405	405	405	Cerchio su transenna	405	405	Cerchio su transenna
1.76	1.76	1.76	1.76	Cerchio su transenna	406	406	406	Cerchio su transenna	406	406	Cerchio su transenna
1.77	1.77	1.77	1.77	Cerchio su transenna	407	407	407	Cerchio su transenna	407	407	Cerchio su transenna
1.78	1.78	1.78	1.78	Cerchio su transenna	408	408	408	Cerchio su transenna	408	408	Cerchio su transenna
1.79	1.79	1.79	1.79	Cerchio su transenna	409	409	409	Cerchio su transenna	409	409	Cerchio su transenna
1.80	1.80	1.80	1.80	Cerchio su transenna	410	410	410	Cerchio su transenna	410	410	Cerchio su transenna
1.81	1.81	1.81	1.81	Cerchio su transenna	411	411	411	Cerchio su transenna	411	411	Cerchio su transenna
1.82	1.82	1.82	1.82	Cerchio su transenna	412	412	412	Cerchio su transenna	412	412	Cerchio su transenna
1.83	1.83	1.83	1.83	Cerchio su transenna	413	413	413	Cerchio su transenna	413	413	Cerchio su transenna
1.84	1.84	1.84	1.84	Cerchio su transenna	414	414	414	Cerchio su transenna	414	414	Cerchio su transenna
1.85	1.85	1.85	1.85	Cerchio su transenna	415	415	415	Cerchio su transenna	415	415	Cerchio su transenna
1.86	1.86	1.86	1.86	Cerchio su transenna	416	416	416	Cerchio su transenna	416	416	Cerchio su transenna
1.87	1.87	1.87	1.87	Cerchio su transenna	417	417	417	Cerchio su transenna	417	417	Cerchio su transenna
1.88	1.88	1.88	1.88	Cerchio su transenna	418	418	418	Cerchio su transenna	418	418	Cerchio su transenna
1.89	1.89	1.89	1.89	Cerchio su transenna	419	419	419	Cerchio su transenna	419	419	Cerchio su transenna
1.90	1.90	1.90	1.90	Cerchio su transenna	420	420	420	Cerchio su transenna	420	420	Cerchio su transenna
1.91	1.91	1.91	1.91	Cerchio su transenna	421	421	421	Cerchio su transenna	421	421	Cerchio su transenna
1.92	1.92	1.92	1.92	Cerchio su transenna	422	422	422	Cerchio su transenna	422	422	Cerchio su transenna
1.93	1.93	1.93	1.93	Cerchio su transenna	423	423	423	Cerchio su transenna	423	423	Cerchio su transenna
1.94	1.94	1.94	1.94	Cerchio su transenna	424	424	424	Cerchio su transenna	424	424	Cerchio su transenna
1.95	1.95	1.95	1.95	Cerchio su transenna	425	425	425	Cerchio su transenna	425	425	Cerchio su transenna
1.96	1.96	1.96	1.96	Cerchio su transenna	426	426	426	Cerchio su transenna	426	426	Cerchio su transenna
1.97	1.97	1.97	1.97	Cerchio su transenna	427	427	427	Cerchio su transenna	427	427	Cerchio su transenna
1.98	1.98	1.98	1.98	Cerchio su transenna	428	428	428	Cerchio su transenna	428	428	Cerchio su transenna
1.99	1.99	1.99	1.99	Cerchio su transenna	429	429	429	Cerchio su transenna	429	429	Cerchio su transenna
2.00	2.00	2.00	2.00	Cerchio su transenna	430	430	430	Cerchio su transenna	430	430	Cerchio su transenna
2.01	2.01	2.01	2.01	Cerchio su transenna	431	431	431	Cerchio su transenna	431	431	Cerchio su transenna
2.02	2.02	2.02	2.02	Cerchio su transenna	432	432	432	Cerchio su transenna	432	432	Cerchio su transenna
2.03	2.03	2.03	2.03	Cerchio su transenna	433	433	433	Cerchio su transenna	433	433	Cerchio su transenna
2.04	2.04	2.04	2.04	Cerchio su transenna	434	434	434	Cerchio su transenna	434	434	Cerchio su transenna
2.05	2.05	2.05	2.05	Cerchio su transenna	435	435	435	Cerchio su transenna	435	435	Cerchio su transenna
2.06	2.06	2.06	2.06	Cerchio su transenna	436	436	436	Cerchio su transenna	436	436	Cerchio su transenna
2.07	2.07	2.07	2.07	Cerchio su transenna	437	437	437	Cerchio su transenna	437	437	Cerchio su transenna
2.08	2.08	2.08	2.08	Cerchio su transenna	438	438	438	Cerchio su transenna	438	438	Cerchio su transenna
2.09	2.09	2.09	2.09	Cerchio su transenna	439	439	439	Cerchio su transenna	439	439	Cerchio su transenna
2.10	2.10	2.10	2.10	Cerchio su transenna	440	440	440	Cerchio su transenna	440	440	Cerchio su transenna
2.11	2.11	2.11	2.11	Cerchio su transenna	441	441	4				

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 16 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CRON. 062310.A

pag. 8

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad	Descrizione della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia	C/O VIA BLANDAMURA	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia	C/O C. ITALIA	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia	C/O C. ITALIA	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia	C/O IL VINO	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia	C/O IL VINO	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia	C/O SCUOLA LEONIDA	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magna Grecia	C/O SCUOLA LEONIDA	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Magnaghi		07/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Medaglie D'oro	C/O SCUOLA COLOMBO	06/10/2014	43.898	1.50	65.85

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE		IMPOSTA €.
		3 612.97 (SEGUE)

Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESIA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFEDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESIA O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 33 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)	TOTALE GENERALE

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO	DEFINIZIONE AGEVOLATA	TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE AMMESSA
Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT390760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione coattiva prevista dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il risanamento in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente	Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE, aderendo al pagamento richiesto.	

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

(p. 001) MICHELE BATTISTI

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI									
PUBBLICITA' ORDINARIA				PUBBLICITA' ORDINARIA O ILLUMINATA					
[art. 12 D.Lgs. N. 507/93]				[art. 7 c. 2 D.Lgs. N. 507/93]					
CAT. NORMALE	MONOF.	BIFAC.	CAT. SPECIALE	MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.	CAT. SPECIALE	MONOF.
151	112	211	212	Barbiana - Vetrina	311	312	411	412	Barbiana - Vetrina
152	113	212	213	Cartello	313	313	413	413	Cartello
153	114	213	214	Cartello su transenne pubblicitarie	314	314	414	414	Cartello su transenne pubblicitarie
154	115	214	215	Cartello pubblicitario	315	315	415	415	Cartello pubblicitario
155	116	215	216	Cestino pubblicitario	316	316	416	416	Cestino pubblicitario
156	117	216	217	Cestino pubblicitario	317	317	417	417	Cestino pubblicitario
157	118	217	218	Cestino pubblicitario	318	318	418	418	Cestino pubblicitario
158	119	218	219	Cestino pubblicitario	319	319	419	419	Cestino pubblicitario
159	120	219	220	Cestino pubblicitario	320	320	420	420	Cestino pubblicitario
160	121	220	221	Cestino pubblicitario	321	321	421	421	Cestino pubblicitario
161	122	221	222	Cestino pubblicitario	322	322	422	422	Cestino pubblicitario
162	123	222	223	Cestino pubblicitario	323	323	423	423	Cestino pubblicitario
163	124	223	224	Cestino pubblicitario	324	324	424	424	Cestino pubblicitario
164	125	224	225	Cestino pubblicitario	325	325	425	425	Cestino pubblicitario
165	126	225	226	Cestino pubblicitario	326	326	426	426	Cestino pubblicitario
166	127	226	227	Cestino pubblicitario	327	327	427	427	Cestino pubblicitario
167	128	227	228	Cestino pubblicitario	328	328	428	428	Cestino pubblicitario
168	129	228	229	Cestino pubblicitario	329	329	429	429	Cestino pubblicitario
169	130	229	230	Cestino pubblicitario	330	330	430	430	Cestino pubblicitario
170	131	230	231	Cestino pubblicitario	331	331	431	431	Cestino pubblicitario
171	132	231	232	Cestino pubblicitario	332	332	432	432	Cestino pubblicitario
172	133	232	233	Cestino pubblicitario	333	333	433	433	Cestino pubblicitario
173	134	233	234	Cestino pubblicitario	334	334	434	434	Cestino pubblicitario
174	135	234	235	Cestino pubblicitario	335	335	435	435	Cestino pubblicitario
175	136	235	236	Cestino pubblicitario	336	336	436	436	Cestino pubblicitario
176	137	236	237	Cestino pubblicitario	337	337	437	437	Cestino pubblicitario
177	138	237	238	Cestino pubblicitario	338	338	438	438	Cestino pubblicitario
178	139	238	239	Cestino pubblicitario	339	339	439	439	Cestino pubblicitario
179	140	239	240	Cestino pubblicitario	340	340	440	440	Cestino pubblicitario
180	141	240	241	Cestino pubblicitario	341	341	441	441	Cestino pubblicitario
181	142	241	242	Cestino pubblicitario	342	342	442	442	Cestino pubblicitario
182	143	242	243	Cestino pubblicitario	343	343	443	443	Cestino pubblicitario
183	144	243	244	Cestino pubblicitario	344	344	444	444	Cestino pubblicitario
184	145	244	245	Cestino pubblicitario	345	345	445	445	Cestino pubblicitario
185	146	245	246	Cestino pubblicitario	346	346	446	446	Cestino pubblicitario
186	147	246	247	Cestino pubblicitario	347	347	447	447	Cestino pubblicitario
187	148	247	248	Cestino pubblicitario	348	348	448	448	Cestino pubblicitario
188	149	248	249	Cestino pubblicitario	349	349	449	449	Cestino pubblicitario
189	150	249	250	Cestino pubblicitario	350	350	450	450	Cestino pubblicitario
190	151	250	251	Cestino pubblicitario	351	351	451	451	Cestino pubblicitario
191	152	251	252	Cestino pubblicitario	352	352	452	452	Cestino pubblicitario
192	153	252	253	Cestino pubblicitario	353	353	453	453	Cestino pubblicitario
193	154	253	254	Cestino pubblicitario	354	354	454	454	Cestino pubblicitario
194	155	254	255	Cestino pubblicitario	355	355	455	455	Cestino pubblicitario
195	156	255	256	Cestino pubblicitario	356	356	456	456	Cestino pubblicitario
196	157	256	257	Cestino pubblicitario	357	357	457	457	Cestino pubblicitario
197	158	257	258	Cestino pubblicitario	358	358	458	458	Cestino pubblicitario
198	159	258	259	Cestino pubblicitario	359	359	459	459	Cestino pubblicitario
199	160	259	260	Cestino pubblicitario	360	360	460	460	Cestino pubblicitario
200	161	260	261	Cestino pubblicitario	361	361	461	461	Cestino pubblicitario
201	162	261	262	Cestino pubblicitario	362	362	462	462	Cestino pubblicitario
202	163	262	263	Cestino pubblicitario	363	363	463	463	Cestino pubblicitario
203	164	263	264	Cestino pubblicitario	364	364	464	464	Cestino pubblicitario
204	165	264	265	Cestino pubblicitario	365	365	465	465	Cestino pubblicitario
205	166	265	266	Cestino pubblicitario	366	366	466	466	Cestino pubblicitario
206	167	266	267	Cestino pubblicitario	367	367	467	467	Cestino pubblicitario
207	168	267	268	Cestino pubblicitario	368	368	468	468	Cestino pubblicitario
208	169	268	269	Cestino pubblicitario	369	369	469	469	Cestino pubblicitario
209	170	269	270	Cestino pubblicitario	370	370	470	470	Cestino pubblicitario
210	171	270	271	Cestino pubblicitario	371	371	471	471	Cestino pubblicitario
211	172	271	272	Cestino pubblicitario	372	372	472	472	Cestino pubblicitario
212	173	272	273	Cestino pubblicitario	373	373	473	473	Cestino pubblicitario
213	174	273	274	Cestino pubblicitario	374	374	474	474	Cestino pubblicitario
214	175	274	275	Cestino pubblicitario	375	375	475	475	Cestino pubblicitario
215	176	275	276	Cestino pubblicitario	376	376	476	476	Cestino pubblicitario
216	177	276	277	Cestino pubblicitario	377	377	477	477	Cestino pubblicitario
217	178	277	278	Cestino pubblicitario	378	378	478	478	Cestino pubblicitario
218	179	278	279	Cestino pubblicitario	379	379	479	479	Cestino pubblicitario
219	180	279	280	Cestino pubblicitario	380	380	480	480	Cestino pubblicitario
220	181	280	281	Cestino pubblicitario	381	381	481	481	Cestino pubblicitario
221	182	281	282	Cestino pubblicitario	382	382	482	482	Cestino pubblicitario
222	183	282	283	Cestino pubblicitario	383	383	483	483	Cestino pubblicitario
223	184	283	284	Cestino pubblicitario	384	384	484	484	Cestino pubblicitario
224	185	284	285	Cestino pubblicitario	385	385	485	485	Cestino pubblicitario
225	186	285	286	Cestino pubblicitario	386	386	486	486	Cestino pubblicitario
226	187	286	287	Cestino pubblicitario	387	387	487	487	Cestino pubblicitario
227	188	287	288	Cestino pubblicitario	388	388	488	488	Cestino pubblicitario
228	189	288	289	Cestino pubblicitario	389	389	489	489	Cestino pubblicitario
229	190	289	290	Cestino pubblicitario	390	390	490	490	Cestino pubblicitario
230	191	290	291	Cestino pubblicitario	391	391	491	491	Cestino pubblicitario
231	192	291	292	Cestino pubblicitario	392	392	492	492	Cestino pubblicitario
232	193	292	293	Cestino pubblicitario	393	393	493	493	Cestino pubblicitario
233	194	293	294	Cestino pubblicitario	394	394	494	494	Cestino pubblicitario
234	195	294	295	Cestino pubblicitario	395	395	495	495	Cestino pubblicitario
235	196	295	296	Cestino pubblicitario	396	396	496	496	Cestino pubblicitario
236	197	296	297	Cestino pubblicitario	397	397	497	497	Cestino pubblicitario
237	198	297	298	Cestino pubblicitario	398	398	498	498	Cestino pubblicitario
238	199	298	299	Cestino pubblicitario	399	399	499	499	Cestino pubblicitario
239	200	299	300	Cestino pubblicitario	400	400	500	500	Cestino pubblicitario

RELATA DI NOTIFICA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.

Art. 6 - Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

CRON. 062310.A

pag. 9

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.
OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cat.	Descrizione e della pubblicità	Località d'esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Medaglie D'oro 117	C/O SCUOLA COLOMBO	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Medaglie D'oro	C/O SCUOLA LORENZINI	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Medaglie D'oro	C/O SCUOLA LORENZINI	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Mediterraneo	ANG. V. VOZZA	08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Mediterraneo	ANG. V. VOZZA	08/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Mediterraneo	C/O STADIO	08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Mediterraneo	C/O STADIO	08/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Minniti 25	C/O CTP	07/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Oberdan 107		07/10/2014	43.898	1.50	65.85

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 3 964.17
(SEGUE)

Commissione Tributaria Provinciale competente per inoltrare ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)		TOTALE GENERALE
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESE NOTIFICA	ARROTONDAMENTO	
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO			DEFINIZIONE AGEVOLATA		TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATE, SE AMMESSA
Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT19M0760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione coattiva previste dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente			Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE E, aderendo al pagamento richiesto.		

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

(p. 10) NICOLE BATTISTA

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI			
CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE	
MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.
103	112	211	212
113	114	218	219
115	116	215	216
117	118	217	218
119	120	219	220
121	122	221	222
123	124	223	224
125	126	225	226
127	128	227	228
129	130	229	230
131	132	231	232
133	134	233	234
135	136	235	236
137	138	237	238
139	140	239	240
141	142	241	242
143	144	243	244
145	146	245	246
147	148	247	248
149	150	249	250
151	152	251	252
153	154	253	254
155	156	255	256
157	158	257	258
PANNELLI LUMINOSI VARIABILI O INDETERMINATI (art. 14 D.Lgs. N. 507/93)			
602	603	611	612
604	605	613	614
PANNELLI A LUCE PROPRIA			
606	607	615	616
608	609	617	618
610	611	619	620
PANNELLI A LUCE PROPRIA			
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	629	630
631	632	631	632
633	634	633	634
635	636	635	636
637	638	637	638
639	640	639	640
641	642	641	642
643	644	643	644
645	646	645	646
647	648	647	648
649	650	649	650
651	652	651	652
653	654	653	654
655	656	655	656
657	658	657	658
659	660	659	660
661	662	661	662
663	664	663	664
665	666	665	666
667	668	667	668
669	670	669	670
671	672	671	672
673	674	673	674
675	676	675	676
677	678	677	678
679	680	679	680
681	682	681	682
683	684	683	684
685	686	685	686
687	688	687	688
689	690	689	690
691	692	691	692
693	694	693	694
695	696	695	696
697	698	697	698
699	700	699	700
701	702	701	702
703	704	703	704
705	706	705	706
707	708	707	708
709	710	709	710
711	712	711	712
713	714	713	714
715	716	715	716
717	718	717	718
719	720	719	720
721	722	721	722
723	724	723	724
725	726	725	726
727	728	727	728
729	730	729	730
731	732	731	732
733	734	733	734
735	736	735	736
737	738	737	738
739	740	739	740
741	742	741	742
743	744	743	744
745	746	745	746
747	748	747	748
749	750	749	750
751	752	751	752
753	754	753	754
755	756	755	756
757	758	757	758
759	760	759	760
761	762	761	762
763	764	763	764
765	766	765	766
767	768	767	768
769	770	769	770
771	772	771	772
773	774	773	774
775	776	775	776
777	778	777	778
779	780	779	780
781	782	781	782
783	784	783	784
785	786	785	786
787	788	787	788
789	790	789	790
791	792	791	792
793	794	793	794
795	796	795	796
797	798	797	798
799	800	799	800
801	802	801	802
803	804	803	804
805	806	805	806
807	808	807	808
809	810	809	810
811	812	811	812
813	814	813	814
815	816	815	816
817	818	817	818
819	820	819	820
821	822	821	822
823	824	823	824
825	826	825	826
827	828	827	828
829	830	829	830
831	832	831	832
833	834	833	834
835	836	835	836
837	838	837	838
839	840	839	840
841	842	841	842
843	844	843	844
845	846	845	846
847	848	847	848
849	850	849	850
851	852	851	852
853	854	853	854
855	856	855	856
857	858	857	858
859	860	859	860
861	862	861	862
863	864	863	864
865	866	865	866
867	868	867	868
869	870	869	870
871	872	871	872
873	874	873	874
875	876	875	876
877	878	877	878
879	880	879	880
881	882	881	882
883	884	883	884
885	886	885	886
887	888	887	888
889	890	889	890
891	892	891	892
893	894	893	894
895	896	895	896
897	898	897	898
899	900	899	900
901	902	901	902
903	904	903	904
905	906	905	906
907	908	907	908
909	910	909	910
911	912	911	912
913	914	913	914
915	916	915	916
917	918	917	918
919	920	919	920
921	922	921	922
923	924	923	924
925	926	925	926
927	928	927	928
929	930	929	930
931	932	931	932
933	934	933	934
935	936	935	936
937	938	937	938
939	940	939	940
941	942	941	942
943	944	943	944
945	946	945	946
947	948	947	948
949	950	949	950
951	952	951	952
953	954	953	954
955	956	955	956
957	958	957	958
959	960	959	960
961	962	961	962
963	964	963	964
965	966	965	966
967	968	967	968
969	970	969	970
971	972	971	972
973	974	973	974
975	976	975	976
977	978	977	978
979	980	979	980
981	982	981	982
983	984	983	984
985	986	985	986
987	988	987	988
989	990	989	990
991	992	991	992
993	994	993	994
995	996	995	996
997	998	997	998
999	1000	999	1000

RELATA DI NOTIFICA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a €. 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 – Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 – Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 – Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51.00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51 ad €. 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da €. 103 ad €. 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CRON. 062310.A

pag.10

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.
OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad.	Descrizione e della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Oberdan	107	07/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Oberdan	126	07/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Oberdan	126	07/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Oberdan	ANG. V. GORIZIA	07/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Pacoret		07/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Polibio	45	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Polibio	45	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Socrate	FRONTE CIVICO 15	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Umbria	258	06/10/2014	43.898	1.50	65.85

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 4 398.78
(SEGUE)

Commissione Tributaria Provinciale competente per inoltrare ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)	TOTALE GENERALE
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESA NOTIFICA	ARROTONDAMENTO
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO Si invia ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT390760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione coattiva prevista dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente	DEFINIZIONE AGEVOLATA Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE, aderendo al pagamento richiesto.		TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE AMMESSA	

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

(p. r. c. N. 11275740)

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI			
CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE	
MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.
PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 D.Lgs. N. 507/93)			
111	112	211	212
113	114	213	214
115	116	215	216
117	118	217	218
119	120	219	220
121	122	221	222
123	124	223	224
125	126	225	226
127	128	227	228
129	130	229	230
131	132	231	232
133	134	233	234
135	136	235	236
137	138	237	238
139	140	239	240
141	142	241	242
143	144	243	244
145	146	245	246
147	148	247	248
149	150	249	250
151	152	251	252
153	154	253	254
155	156	255	256
157	158	257	258
PANNELLI LUMINOSI VARIABILI O INTERMITTENTI (art. 14 D.Lgs. N. 507/93)			
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	1000

RELATA DI NOTIFICA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 – Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere in domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 – Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 – Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cassazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presuma effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 20% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014

al

31/12/2014

CRON.

062310.A

pag.11

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e la affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad	Descrizione della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Umbria	258	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Unicef		06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Unicef	ANGOLO VIA VIOLA	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Unicef	FRONTE VIA VIOLA	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Unicef	FRONTE VIA VIOLA	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Unicef	FRONTE CITTA' GIARD	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Unicef	FRONTE CITTA' GIARD	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Unicef	C/O ERG	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Unicef	C/O ERG	06/10/2014	43.898	1.00	43.90

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 4 881.68
(SEGUE)

Commissione Trib. utaria Provinciale competente per territorio (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 16/12/97)	TOTALE GENERALE
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESE NOTIFICA	ARROTONDAMENTO
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO		DEFINIZIONE AGEVOLATA		TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE AMMESSA
Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT19M0760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione coattiva prevista dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente		Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE, aderendo al pagamento richiesto.		

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

(PROF. STEFANO DI BATTISTA)

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI			
CATEGORIA NORMALE		CATEGORIA SPECIALE	
MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.
1.1.1	1.1.2	2.1.1	2.1.2
1.1.3	1.1.4	2.1.3	2.1.4
1.1.5	1.1.6	2.1.5	2.1.6
1.1.7	1.1.8	2.1.7	2.1.8
1.1.9	1.1.10	2.1.9	2.1.10
1.2.1	1.2.2	2.2.1	2.2.2
1.2.3	1.2.4	2.2.3	2.2.4
1.2.5	1.2.6	2.2.5	2.2.6
1.2.7	1.2.8	2.2.7	2.2.8
1.2.9	1.2.10	2.2.9	2.2.10
1.3.1	1.3.2	2.3.1	2.3.2
1.3.3	1.3.4	2.3.3	2.3.4
1.3.5	1.3.6	2.3.5	2.3.6
1.3.7	1.3.8	2.3.7	2.3.8
1.3.9	1.3.10	2.3.9	2.3.10
1.4.1	1.4.2	2.4.1	2.4.2
1.4.3	1.4.4	2.4.3	2.4.4
1.4.5	1.4.6	2.4.5	2.4.6
1.4.7	1.4.8	2.4.7	2.4.8
1.4.9	1.4.10	2.4.9	2.4.10
1.5.1	1.5.2	2.5.1	2.5.2
1.5.3	1.5.4	2.5.3	2.5.4
1.5.5	1.5.6	2.5.5	2.5.6
1.5.7	1.5.8	2.5.7	2.5.8
PANNELLI LUMINOSI VARIABILI O INTERRUPTIBILI (art. 14 D.Lgs. N. 507/93)			
5.0.1	5.0.2	5.1.1	5.1.2
5.0.3	5.0.4	5.1.3	5.1.4
5.0.5	5.0.6	5.1.5	5.1.6
5.0.7	5.0.8	5.1.7	5.1.8
5.0.9	5.0.10	5.1.9	5.1.10
5.0.11	5.0.12	5.1.11	5.1.12
5.0.13	5.0.14	5.1.13	5.1.14
5.0.15	5.0.16	5.1.15	5.1.16
5.0.17	5.0.18	5.1.17	5.1.18
5.0.19	5.0.20	5.1.19	5.1.20
5.0.21	5.0.22	5.1.21	5.1.22
5.0.23	5.0.24	5.1.23	5.1.24
5.0.25	5.0.26	5.1.25	5.1.26
5.0.27	5.0.28	5.1.27	5.1.28
5.0.29	5.0.30	5.1.29	5.1.30
5.0.31	5.0.32	5.1.31	5.1.32
5.0.33	5.0.34	5.1.33	5.1.34
5.0.35	5.0.36	5.1.35	5.1.36
5.0.37	5.0.38	5.1.37	5.1.38
5.0.39	5.0.40	5.1.39	5.1.40
5.0.41	5.0.42	5.1.41	5.1.42
5.0.43	5.0.44	5.1.43	5.1.44
5.0.45	5.0.46	5.1.45	5.1.46
5.0.47	5.0.48	5.1.47	5.1.48
5.0.49	5.0.50	5.1.49	5.1.50
5.0.51	5.0.52	5.1.51	5.1.52
5.0.53	5.0.54	5.1.53	5.1.54
5.0.55	5.0.56	5.1.55	5.1.56
5.0.57	5.0.58	5.1.57	5.1.58
5.0.59	5.0.60	5.1.59	5.1.60
5.0.61	5.0.62	5.1.61	5.1.62
5.0.63	5.0.64	5.1.63	5.1.64
5.0.65	5.0.66	5.1.65	5.1.66
5.0.67	5.0.68	5.1.67	5.1.68
5.0.69	5.0.70	5.1.69	5.1.70
5.0.71	5.0.72	5.1.71	5.1.72
5.0.73	5.0.74	5.1.73	5.1.74
5.0.75	5.0.76	5.1.75	5.1.76
5.0.77	5.0.78	5.1.77	5.1.78
5.0.79	5.0.80	5.1.79	5.1.80
5.0.81	5.0.82	5.1.81	5.1.82
5.0.83	5.0.84	5.1.83	5.1.84
5.0.85	5.0.86	5.1.85	5.1.86
5.0.87	5.0.88	5.1.87	5.1.88
5.0.89	5.0.90	5.1.89	5.1.90
5.0.91	5.0.92	5.1.91	5.1.92
5.0.93	5.0.94	5.1.93	5.1.94
5.0.95	5.0.96	5.1.95	5.1.96
5.0.97	5.0.98	5.1.97	5.1.98
5.0.99	5.0.100	5.1.99	5.1.100
Codice seguito da "E" = INSEGNA DI ESERCIZIO			

RELATA DI NOTIFICA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.

Art. 6 - Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 – Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.

Art. 6 – Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 – Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE s.r.l.

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

CRON.

062310.A

pag.13

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.
OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad	Descrizione della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Battisti	320	06/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Battisti	374	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Battisti	432	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Battisti	436	06/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Virgilio	76	07/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Virgilio	76	07/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Virgilio	106	07/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Virgilio	106	07/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Virgilio	C/O V. BUCOLICHE	07/10/2014	43.898	1.50	65.85

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 5 825.53
(SEGUE)

Commissione Tributaria Provinciale competente per il rito ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)	TOTALE GENERALE
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESA NOTIFICA	ARROTONDAMENTO
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT19M0760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione coattiva previste dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il risanamento in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente		DEFINIZIONE AGEVOLATA Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE E, aderendo al pagamento richiesto.		TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE AMMESSA

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA PAGO

(pro. MICHELE DIAMANTIS)

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI											
CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE		PUBBLICITA' ORDINARIA		CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE		PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA	
MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.	(art. 12 D.Lgs. N. 507/93)		MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.	(Art. 7 e 7 D.Lgs. N. 507/93)	
113	113	213	213	Barbiana - Verona		313	313	413	413	Bachiana - Materina	
114	114	214	214	Carpi		314	314	414	414	Cassanese - Carrara	
115	115	215	215	Cartello su traliccio a spartitraffico		315	315	415	415	Scirica - altri segni grafici	
116	116	216	216	Cartello pubblicitario		316	316	416	416	Cremona - pubblicitari	
117	117	217	217	Cassino - portafoglio		317	317	417	417	Verona	
118	118	218	218	Cassino - portafoglio		318	318	418	418	Opificio - prodotti	
119	119	219	219	Cassino - portafoglio		319	319	419	419	Verona - pubblicitari	
120	120	220	220	Cassino - portafoglio		320	320	420	420	Verona - pubblicitari	
121	121	221	221	Cassino - portafoglio		321	321	421	421	Verona - pubblicitari	
122	122	222	222	Cassino - portafoglio		322	322	422	422	Verona - pubblicitari	
123	123	223	223	Cassino - portafoglio		323	323	423	423	Verona - pubblicitari	
124	124	224	224	Cassino - portafoglio		324	324	424	424	Verona - pubblicitari	
125	125	225	225	Cassino - portafoglio		325	325	425	425	Verona - pubblicitari	
126	126	226	226	Cassino - portafoglio		326	326	426	426	Verona - pubblicitari	
127	127	227	227	Cassino - portafoglio		327	327	427	427	Verona - pubblicitari	
128	128	228	228	Cassino - portafoglio		328	328	428	428	Verona - pubblicitari	
129	129	229	229	Cassino - portafoglio		329	329	429	429	Verona - pubblicitari	
130	130	230	230	Cassino - portafoglio		330	330	430	430	Verona - pubblicitari	
131	131	231	231	Cassino - portafoglio		331	331	431	431	Verona - pubblicitari	
132	132	232	232	Cassino - portafoglio		332	332	432	432	Verona - pubblicitari	
133	133	233	233	Cassino - portafoglio		333	333	433	433	Verona - pubblicitari	
134	134	234	234	Cassino - portafoglio		334	334	434	434	Verona - pubblicitari	
135	135	235	235	Cassino - portafoglio		335	335	435	435	Verona - pubblicitari	
136	136	236	236	Cassino - portafoglio		336	336	436	436	Verona - pubblicitari	
137	137	237	237	Cassino - portafoglio		337	337	437	437	Verona - pubblicitari	
138	138	238	238	Cassino - portafoglio		338	338	438	438	Verona - pubblicitari	
139	139	239	239	Cassino - portafoglio		339	339	439	439	Verona - pubblicitari	
140	140	240	240	Cassino - portafoglio		340	340	440	440	Verona - pubblicitari	
141	141	241	241	Cassino - portafoglio		341	341	441	441	Verona - pubblicitari	
142	142	242	242	Cassino - portafoglio		342	342	442	442	Verona - pubblicitari	
143	143	243	243	Cassino - portafoglio		343	343	443	443	Verona - pubblicitari	
144	144	244	244	Cassino - portafoglio		344	344	444	444	Verona - pubblicitari	
145	145	245	245	Cassino - portafoglio		345	345	445	445	Verona - pubblicitari	
146	146	246	246	Cassino - portafoglio		346	346	446	446	Verona - pubblicitari	
147	147	247	247	Cassino - portafoglio		347	347	447	447	Verona - pubblicitari	
148	148	248	248	Cassino - portafoglio		348	348	448	448	Verona - pubblicitari	
149	149	249	249	Cassino - portafoglio		349	349	449	449	Verona - pubblicitari	
150	150	250	250	Cassino - portafoglio		350	350	450	450	Verona - pubblicitari	
151	151	251	251	Cassino - portafoglio		351	351	451	451	Verona - pubblicitari	
152	152	252	252	Cassino - portafoglio		352	352	452	452	Verona - pubblicitari	
153	153	253	253	Cassino - portafoglio		353	353	453	453	Verona - pubblicitari	
154	154	254	254	Cassino - portafoglio		354	354	454	454	Verona - pubblicitari	
155	155	255	255	Cassino - portafoglio		355	355	455	455	Verona - pubblicitari	
156	156	256	256	Cassino - portafoglio		356	356	456	456	Verona - pubblicitari	
157	157	257	257	Cassino - portafoglio		357	357	457	457	Verona - pubblicitari	
158	158	258	258	Cassino - portafoglio		358	358	458	458	Verona - pubblicitari	
159	159	259	259	Cassino - portafoglio		359	359	459	459	Verona - pubblicitari	
160	160	260	260	Cassino - portafoglio		360	360	460	460	Verona - pubblicitari	
161	161	261	261	Cassino - portafoglio		361	361	461	461	Verona - pubblicitari	
162	162	262	262	Cassino - portafoglio		362	362	462	462	Verona - pubblicitari	
163	163	263	263	Cassino - portafoglio		363	363	463	463	Verona - pubblicitari	
164	164	264	264	Cassino - portafoglio		364	364	464	464	Verona - pubblicitari	
165	165	265	265	Cassino - portafoglio		365	365	465	465	Verona - pubblicitari	
166	166	266	266	Cassino - portafoglio		366	366	466	466	Verona - pubblicitari	
167	167	267	267	Cassino - portafoglio		367	367	467	467	Verona - pubblicitari	
168	168	268	268	Cassino - portafoglio		368	368	468	468	Verona - pubblicitari	
169	169	269	269	Cassino - portafoglio		369	369	469	469	Verona - pubblicitari	
170	170	270	270	Cassino - portafoglio		370	370	470	470	Verona - pubblicitari	
171	171	271	271	Cassino - portafoglio		371	371	471	471	Verona - pubblicitari	
172	172	272	272	Cassino - portafoglio		372	372	472	472	Verona - pubblicitari	
173	173	273	273	Cassino - portafoglio		373	373	473	473	Verona - pubblicitari	
174	174	274	274	Cassino - portafoglio		374	374	474	474	Verona - pubblicitari	
175	175	275	275	Cassino - portafoglio		375	375	475	475	Verona - pubblicitari	
176	176	276	276	Cassino - portafoglio		376	376	476	476	Verona - pubblicitari	
177	177	277	277	Cassino - portafoglio		377	377	477	477	Verona - pubblicitari	
178	178	278	278	Cassino - portafoglio		378	378	478	478	Verona - pubblicitari	
179	179	279	279	Cassino - portafoglio		379	379	479	479	Verona - pubblicitari	
180	180	280	280	Cassino - portafoglio		380	380	480	480	Verona - pubblicitari	
181	181	281	281	Cassino - portafoglio		381	381	481	481	Verona - pubblicitari	
182	182	282	282	Cassino - portafoglio		382	382	482	482	Verona - pubblicitari	
183	183	283	283	Cassino - portafoglio		383	383	483	483	Verona - pubblicitari	
184	184	284	284	Cassino - portafoglio		384	384	484	484	Verona - pubblicitari	
185	185	285	285	Cassino - portafoglio		385	385	485	485	Verona - pubblicitari	
186	186	286	286	Cassino - portafoglio		386	386	486	486	Verona - pubblicitari	
187	187	287	287	Cassino - portafoglio		387	387	487	487	Verona - pubblicitari	
188	188	288	288	Cassino - portafoglio		388	388	488	488	Verona - pubblicitari	
189	189	289	289	Cassino - portafoglio		389	389	489	489	Verona - pubblicitari	
190	190	290	290	Cassino - portafoglio		390	390	490	490	Verona - pubblicitari	
191	191	291	291	Cassino - portafoglio		391	391	491	491	Verona - pubblicitari	
192	192	292	292	Cassino - portafoglio		392	392	492	492	Verona - pubblicitari	
193	193	293	293	Cassino - portafoglio		393	393	493	493	Verona - pubblicitari	
194	194	294	294	Cassino - portafoglio		394	394	494	494	Verona - pubblicitari	
195	195	295	295	Cassino - portafoglio		395	395	495	495	Verona - pubblicitari	
196	196	296	296	Cassino - portafoglio		396	396	496	496	Verona - pubblicitari	
197	197	297	297	Cassino - portafoglio		397	397	497	497	Verona - pubblicitari	
198	198	298	298	Cassino - portafoglio		398	398	498	498	Verona - pubblicitari	
199	199	299	299	Cassino - portafoglio		399	399	499	499	Verona - pubblicitari	
200	200	300	300	Cassino - portafoglio		400	400	500	500	Verona - pubblicitari	
201	201	301	301	Cassino - portafoglio		401	401	501	501	Verona - pubblicitari	
202	202	302	302	Cassino - portafoglio		402	402	502	502	Verona - pubblicitari	
203	203	303	303	Cassino - portafoglio		403	403	503	503	Verona - pubblicitari	
204	204	304	304	Cassino - portafoglio		404	404	504	504	Verona - pubblicitari	
205	205	305	305	Cassino - portafoglio		405	405	505	505	Verona - pubblicitari	
206	206	306	306	Cassino - portafoglio		406	406	506	506	Verona - pubblicitari	
207	207	307	307	Cassino - portafoglio		407	407	507	507	Verona - pubblicitari	
208	208	308	308	Cassino - portafoglio		408	408	508	508	Verona - pubblicitari	
209	209	309	309	Cassino - portafoglio		409	409	509	509	Verona - pubblicitari	
210	210	310	310	Cassino - portafoglio		410	410	510	510	Verona - pubblicitari	
211	211	311	311	Cassino - portafoglio		411	411	511	511	Verona - pubblicitari	
212	212	312	312	Cassino - portafoglio		412	412	512	512	Verona - pubblicitari	
213	213	313	313	Cassino - portafoglio		413	413	513	513	Verona - pubblicitari	
214	214	314	314	Cassino - portafoglio		414	414	514	514	Verona - pubblicitari	
215	215	315	315	Cassino - portafoglio		415	415	515	515	Verona - pubblicitari	
216	216	316	316	Cassino - portafoglio		416	416	516	516	Verona - pubblicitari	
217	217	317	317	Cassino - portafoglio		417	417	517	517	Verona - pubblicitari	
218	218	318	318	Cassino - portafoglio		418	418	518	518	Verona - pubblicitari	
219	219	319	319	Cassino - portafoglio		419	419	519	519	Verona - pubblicitari	
220	220	320	320	Cassino - portafoglio		420	420	520	520	Verona - pubblicitari	
221	221	321	321	Cassino - portafoglio		421	421	521	521	Verona - pubblicitari	
222	222	322	322	Cassino - portafoglio		422	422	522	522	Verona - pubblicitari	
223	223	323	323	Cassino - portafoglio		423	423	523	523	Verona - pubblicitari	
224	224	324	324	Cassino - portafoglio		424	424	524	524	Verona - pubblicitari	
225	225	325	325	Cassino - portafoglio		425	425	525	525	Verona - pubblicitari	
226	226	326	326	Cassino - portafoglio		426	426	526	526	Verona - pubblicitari	
227	227	327	327	Cassino - portafoglio		427	427	527	527	Verona - pubblicitari	
228	228	328	328	Cassino - portafoglio		428	428	528	528	Verona - pubblicitari	
229	229	329	329	Cassino - portafoglio		429	429	529	529	Verona - pubblicitari	
230	230	330	330	Cassino - portafoglio		430	430	530	530	Verona - pubblicitari	
231	231	331	331	Cassino - portafoglio		431	431	531	531	Verona - pubblicitari	
232	232	332	332	Cassino - portafoglio		432	432	532	532	Verona - pubblicitari	
233	233	333	333	Cassino - portafoglio		433	433	533	533	Verona - pubblicitari	
234	234	334	334	Cassino - portafoglio		434	434	534	534	Verona - pubblicitari	
235	235	335	335	Cassino - portafoglio		435	435	535	535	Verona - pubblicitari	
236	236	336	336	Cassino - portafoglio		436	436	536	536	Verona - pubblicitari	
237	237	337	337	Cassino - portafoglio		437	437	537	537	Verona - pubblicitari	
238	238	3									

Codice seguito da "E" = INSEGNA DI ESERCIZIO

RELATA DI NOTIFICA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a €. 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 – Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 – Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 – Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51 ad €. 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da €. 103 ad €. 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CRON. 062310.A

pag. 14

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.
OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad	Descrizione della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Virgilio	C/O V. BUCOLICHE	07/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Vizzarro	ANGOLO VIA DELFINI	08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Vizzarro	ANGOLO VIA DELFINI	08/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Vizzarro	ANGOLO VIA TELLINE	08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Vizzarro	ANGOLO VIA TELLINE	08/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Vizzarro		08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Vizzarro		08/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Vizzarro		08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Vizzarro		08/10/2014	17.559	1.00	17.56

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 6 045.03
(SEGUE)

Com missione Trib utaria Provinciale competente per m odo ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE E PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE E PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)		TOTALE GENERALE	
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESE NOTIFICA	ARROTONDAMENTO		
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT19M0760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione coattiva prevista dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente			DEFINIZIONE AGEVOLATA Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE E, aderendo al pagamento richiesto.			TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATE, SE AMMESSA

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

(p. 100) NICOLE BATTISTINI

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI			
CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE	PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 13 D.Lgs. N. 507/93)	
MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.
111	112	211	212
113	114	213	214
115	116	215	216
117	118	217	218
119	120	219	220
121	122	221	222
123	124	223	224
125	126	225	226
127	128	227	228
129	130	229	230
131	132	231	232
133	134	233	234
135	136	235	236
137	138	237	238
139	140	239	240
141	142	241	242
143	144	243	244
145	146	245	246
147	148	247	248
149	150	249	250
151	152	251	252
153	154	253	254
155	156	255	256
157	158	257	258
PANNELLI LUMINOSI VARIABILI O INTERMITTENTI (art. 14 D.Lgs. N. 507/93)			
501	502	503	504
505	506	507	508
Codice seguito da "E" = INSEGNA DI ESERCIZIO			

RELATA DI NOTIFICA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a €. 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 – Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 – Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 – Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51 ad €. 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da €. 103 ad €. 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CRON. 062310.A

pag. 15

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad	Descrizione e della pubblicità	Località d'esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Vizzarro	Angolo Via Rombi	08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Vizzarro	Angolo Via Rombi	08/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Europa (TALSANO)	ANG. V. SETTEMBRINI	08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Europa (TALSANO)	ANG. V. SETTEMBRINI	08/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Europa (TALSANO)		08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Europa (TALSANO)		08/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Europa (TALSANO)	ANG. GADDA	08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Europa (TALSANO)	ANG. GADDA	08/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Europa (TALSANO)		08/10/2014	43.898	1.50	65.85

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 6 484.03
(SEGUE)

Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)	TOTALE GENERALE
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESE NOTIFICA ARROTONDAMENTO	

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT90M976011580000000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO.
Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione e coattiva previste dalla legge.

E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il risame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE, aderendo al pagamento richiesto.

TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE
AMMESSA

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

(PROF. MICHELE DI BATTISTA)

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI			
PUBBLICITA' ORDINARIA			
CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE	CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE
MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.
111	112	211	212
113	114	213	214
115	116	215	216
117	118	217	218
119	120	219	220
121	122	221	222
123	124	223	224
125	126	225	226
127	128	227	228
129	130	229	230
131	132	231	232
133	134	233	234
135	136	235	236
137	138	237	238
139	140	239	240
141	142	241	242
143	144	243	244
145	146	245	246
147	148	247	248
149	150	249	250
151	152	251	252
153	154	253	254
155	156	255	256
157	158	257	258
PANNELLI LUMINOSI VARIABILI O INTERRUPTIBILI (art. 14 D.Lgs. N. 507/93)			
501	502	601	602
503	504	603	604
505	506	605	606
507	508	607	608
PANNELLI LUMINOSI A ILLUMINAZIONE CONTINUA (art. 14 D.Lgs. N. 507/93)			
509	510	609	610
511	512	611	612
513	514	613	614
515	516	615	616
517	518	617	618
519	520	619	620
521	522	621	622
523	524	623	624
525	526	625	626
527	528	627	628
529	530	629	630
531	532	631	632
533	534	633	634
535	536	635	636
537	538	637	638
539	540	639	640
541	542	641	642
543	544	643	644
545	546	645	646
547	548	647	648
549	550	649	650
551	552	651	652
553	554	653	654
555	556	655	656
557	558	657	658
559	560	659	660
561	562	661	662
563	564	663	664
565	566	665	666
567	568	667	668
569	570	669	670
571	572	671	672
573	574	673	674
575	576	675	676
577	578	677	678
579	580	679	680
581	582	681	682
583	584	683	684
585	586	685	686
587	588	687	688
589	590	689	690
591	592	691	692
593	594	693	694
595	596	695	696
597	598	697	698
599	600	699	700
PANNELLI LUMINOSI VARIABILI O INTERRUPTIBILI (art. 14 D.Lgs. N. 507/93)			
501	502	601	602
503	504	603	604
505	506	605	606
507	508	607	608
509	510	609	610
511	512	611	612
513	514	613	614
515	516	615	616
517	518	617	618
519	520	619	620
521	522	621	622
523	524	623	624
525	526	625	626
527	528	627	628
529	530	629	630
531	532	631	632
533	534	633	634
535	536	635	636
537	538	637	638
539	540	639	640
541	542	641	642
543	544	643	644
545	546	645	646
547	548	647	648
549	550	649	650
551	552	651	652
553	554	653	654
555	556	655	656
557	558	657	658
559	560	659	660
561	562	661	662
563	564	663	664
565	566	665	666
567	568	667	668
569	570	669	670
571	572	671	672
573	574	673	674
575	576	675	676
577	578	677	678
579	580	679	680
581	582	681	682
583	584	683	684
585	586	685	686
587	588	687	688
589	590	689	690
591	592	691	692
593	594	693	694
595	596	695	696
597	598	697	698
599	600	699	700
PANNELLI LUMINOSI A ILLUMINAZIONE CONTINUA (art. 14 D.Lgs. N. 507/93)			
501	502	601	602
503	504	603	604
505	506	605	606
507	508	607	608
509	510	609	610
511	512	611	612
513	514	613	614
515	516	615	616
517	518	617	618
519	520	619	620
521	522	621	622
523	524	623	624
525	526	625	626
527	528	627	628
529	530	629	630
531	532	631	632
533	534	633	634
535	536	635	636
537	538	637	638
539	540	639	640
541	542	641	642
543	544	643	644
545	546	645	646
547	548	647	648
549	550	649	650
551	552	651	652
553	554	653	654
555	556	655	656
557	558	657	658
559	560	659	660
561	562	661	662
563	564	663	664
565	566	665	666
567	568	667	668
569	570	669	670
571	572	671	672
573	574	673	674
575	576	675	676
577	578	677	678
579	580	679	680
581	582	681	682
583	584	683	684
585	586	685	686
587	588	687	688
589	590	689	690
591	592	691	692
593	594	693	694
595	596	695	696
597	598	697	698
599	600	699	700

RELATA DI NOTIFICA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- a) Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- c) Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a €. 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.

Art. 6 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51 ad €. 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da €. 103 ad €. 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CRON. 062310.A

pag.16

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993. OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.									
N. mezzi	Codifica	Mq. Cad.	Descrizione e della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Europa (TALSANO) 54		08/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (categoria normale)	ANG. V. L. NEMI	08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (categoria normale)	ANG. V. L. NEMI	08/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (categoria normale)	FR. CLUB 73	08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (categoria normale)	FR. CLUB 73	08/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (categoria normale) 314	FRONTE CIVICO 401	08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (categoria normale) 314	FRONTE CIVICO 401	08/10/2014	17.559	1.00	17.56
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (categoria normale) 407		08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (categoria normale) 407		08/10/2014	17.559	1.00	17.56
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE								IMPOSTA €. 6 703.53 (SEGUE)	
Commissione Tributaria Provinciale competente per proprio ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):			SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)		SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)		SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)		TOTALE GENERALE
INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)					SPESE NOTIFICA		ARROTONDAMENTO		
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT19M0760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione e coattiva previste dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente					DEFINIZIONE AGEVOLATA Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE E, aderendo al pagamento richiesto.				TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE AMMESSA

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI									
PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 D.Lgs. N. 507/93)				PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA (art. 13 c. 3 D.Lgs. N. 507/93)					
CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE		CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE			
MONOP.	BIFAC.	MONOP.	BIFAC.	MONOP.	BIFAC.	MONOP.	BIFAC.		
111	112	211	212	311	312	411	412	Bandiera - Vetrina	
113	114	213	214	313	314	413	414	Cartello	
115	116	215	216	315	316	415	416	Cartello su transenne pubblicitario	
117	118	217	218	317	318	417	418	Pannello pubblicitario	
119	120	219	220	319	320	419	420	Cestino pubblicitario	
121	122	221	222	321	322	421	422	Colonna pubblicitaria	
123	124	223	224	323	324	423	424	Listello - Specchio	
125	126	225	226	325	326	425	426	Banco	
127	128	227	228	327	328	427	428	Pannello Bandierone	
129	130	229	230	329	330	429	430	Frontale - Pannello - Bandiera	
131	132	231	232	331	332	431	432	Pannello	
133	134	233	234	333	334	433	434	Scritte o altri angoli grafici	
135	136	235	236	335	336	435	436	Cinescopio pubblicitario	
137	138	237	238	337	338	437	438	Palina	
139	140	239	240	339	340	439	440	Striscione - Tela - Bandiera - Gonfiabile	
141	142	241	242	341	342	441	442	Tavola - Tenda	
143	144	243	244	343	344	443	444	Targa prediletta con promoz.	
145	146	245	246	345	346	445	446	Insegna luminosa a vetrina o porta	
147	148	247	248	347	348	447	448	Distributore prodotti	
149	150	249	250	349	350	449	450	Esposizione pubblicitaria	
151	152	251	252	351	352	451	452	Manifattori	
153	154	253	254	353	354	453	454	Attesti pubblicitari	
155	156	255	256	355	356	455	456	Altri tipi	
257	258	257	262	357	358	457	458	Insegne luminose a vetrina o porta	
PANNELLI LUMINOSI VARIABILI O INTERMITTENTI (art. 14 D.Lgs. N. 507/93)									
601	602	611	612	603	604	613	614	Pannelli a scatto prepagato	
605	606	615	616	607	608	617	618	Pannelli a scatto elettrico	
Codice seguito da "E" = INSEGNA DI ESERCIZIO									

RELATA DI NOTIFICA

(Firma) NICOLE PIRATISTA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle asseggiate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CRON. 062310.A

pag.17

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.
OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad	Descrizione della pubblicità	Località d'esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (tratto in C. Speciale)	FRONTE CIVICO 457	08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (tratto in C. Speciale)	FRONTE CIVICO 457	08/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	237	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (tratto in C. Speciale)	Angolo P.zza Tenna	08/10/2014	43.898	1.50	65.85
1	237	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V.le Jonio (tratto in C. Speciale)	Angolo P.zza Tenna	08/10/2014	43.898	1.00	43.90
1	137	1.5	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Sanguzza (TALSANO)	ANGOLO V. FANCELLI	08/10/2014	17.559	1.50	26.34
1	137	1.0	SPAZIO DISPONIBILE SU PALINA BUS	V. Sanguzza (TALSANO)	ANGOLO V. FANCELLI	08/10/2014	17.559	1.00	17.56

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €. 6 966.93
(SEGUE)

Com missione Trib utaria Provinciale competente per inoltro ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA O RITARDATE PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)	TOTALE GENERALE
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESE NOTIFICHE ARROTONDAMENTO	
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO Si invia ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c postale n. 11275740 o IBAN IT19M0760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione coattiva previste dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente		DEFINIZIONE AGEVOLATA Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE, aderendo al pagamento richiesto.		TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE AMMESSA

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TARANTO 04/12/2019

SIG. NICOLA FAGO

PROF. MICHELE BATTISTI

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI									
PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12 D.Lgs. n. 502/93)				PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA (Art. 7 e 7-bis D.Lgs. n. 502/93)					
CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE		CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE		PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA	
MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.
111	112	211	212	311	312	411	412	511	512
113	114	213	214	313	314	413	414	513	514
115	116	215	216	315	316	415	416	515	516
117	118	217	218	317	318	417	418	517	518
119	120	219	220	319	320	419	420	519	520
121	122	221	222	321	322	421	422	521	522
123	124	223	224	323	324	423	424	523	524
125	126	225	226	325	326	425	426	525	526
127	128	227	228	327	328	427	428	527	528
129	130	229	230	329	330	429	430	529	530
131	132	231	232	331	332	431	432	531	532
133	134	233	234	333	334	433	434	533	534
135	136	235	236	335	336	435	436	535	536
137	138	237	238	337	338	437	438	537	538
139	140	239	240	339	340	439	440	539	540
141	142	241	242	341	342	441	442	541	542
143	144	243	244	343	344	443	444	543	544
145	146	245	246	345	346	445	446	545	546
147	148	247	248	347	348	447	448	547	548
149	150	249	250	349	350	449	450	549	550
151	152	251	252	351	352	451	452	551	552
153	154	253	254	353	354	453	454	553	554
155	156	255	256	355	356	455	456	555	556
157	158	257	258	357	358	457	458	557	558
159	160	259	260	359	360	459	460	559	560
161	162	261	262	361	362	461	462	561	562
163	164	263	264	363	364	463	464	563	564
165	166	265	266	365	366	465	466	565	566
167	168	267	268	367	368	467	468	567	568
169	170	269	270	369	370	469	470	569	570
171	172	271	272	371	372	471	472	571	572
173	174	273	274	373	374	473	474	573	574
175	176	275	276	375	376	475	476	575	576
177	178	277	278	377	378	477	478	577	578
179	180	279	280	379	380	479	480	579	580
181	182	281	282	381	382	481	482	581	582
183	184	283	284	383	384	483	484	583	584
185	186	285	286	385	386	485	486	585	586
187	188	287	288	387	388	487	488	587	588
189	190	289	290	389	390	489	490	589	590
191	192	291	292	391	392	491	492	591	592
193	194	293	294	393	394	493	494	593	594
195	196	295	296	395	396	495	496	595	596
197	198	297	298	397	398	497	498	597	598
199	200	299	300	399	400	499	500	599	600
601	602	611	612	501	502	601	602	611	612
603	604	613	614	503	504	603	604	613	614
605	606	615	616	505	506	605	606	615	616
607	608	617	618	507	508	607	608	617	618
609	610	619	620	509	510	609	610	619	620
611	612	621	622	511	512	611	612	621	622
613	614	623	624	513	514	613	614	623	624
615	616	625	626	515	516	615	616	625	626
617	618	627	628	517	518	617	618	627	628
619	620	629	630	519	520	619	620	629	630
621	622	631	632	521	522	621	622	631	632
623	624	633	634	523	524	623	624	633	634
625	626	635	636	525	526	625	626	635	636
627	628	637	638	527	528	627	628	637	638
629	630	639	640	529	530	629	630	639	640
631	632	641	642	531	532	631	632	641	642
633	634	643	644	533	534	633	634	643	644
635	636	645	646	535	536	635	636	645	646
637	638	647	648	537	538	637	638	647	648
639	640	649	650	539	540	639	640	649	650
641	642	651	652	541	542	641	642	651	652
643	644	653	654	543	544	643	644	653	654
645	646	655	656	545	546	645	646	655	656
647	648	657	658	547	548	647	648	657	658
649	650	659	660	549	550	649	650	659	660
651	652	661	662	551	552	651	652	661	662
653	654	663	664	553	554	653	654	663	664
655	656	665	666	555	556	655	656	665	666
657	658	667	668	557	558	657	658	667	668
659	660	669	670	559	560	659	660	669	670
661	662	671	672	561	562	661	662	671	672
663	664	673	674	563	564	663	664	673	674
665	666	675	676	565	566	665	666	675	676
667	668	677	678	567	568	667	668	677	678
669	670	679	680	569	570	669	670	679	680
671	672	681	682	571	572	671	672	681	682
673	674	683	684	573	574	673	674	683	684
675	676	685	686	575	576	675	676	685	686
677	678	687	688	577	578	677	678	687	688
679	680	689	690	579	580	679	680	689	690
681	682	691	692	581	582	681	682	691	692
683	684	693	694	583	584	683	684	693	694
685	686	695	696	585	586	685	686	695	696
687	688	697	698	587	588	687	688	697	698
689	690	699	700	589	590	689	690	699	700
691	692	701	702	591	592	691	692	701	702
693	694	703	704	593	594	693	694	703	704
695	696	705	706	595	596	695	696	705	706
697	698	707	708	597	598	697	698	707	708
699	700	709	710	599	600	699	700	709	710
701	702	711	712	601	602	701	702	711	712
703	704	713	714	603	604	703	704	713	714
705	706	715	716	605	606	705	706	715	716
707	708	717	718	607	608	707	708	717	718
709	710	719	720	609	610	709	710	719	720
711	712	721	722	611	612	711	712	721	722
713	714	723	724	613	614	713	714	723	724
715	716	725	726	615	616	715	716	725	726
717	718	727	728	617	618	717	718	727	728
719	720	729	730	619	620	719	720	729	730
721	722	731	732	621	622	721	722	731	732
723	724	733	734	623	624	723	724	733	734
725	726	735	736	625	626	725	726	735	736
727	728	737	738	627	628	727	728	737	738
729	730	739	740	629	630	729	730	739	740
731	732	741	742	631	632	731	732	741	742
733	734	743	744	633	634	733	734	743	744
735	736	745	746	635	636	735	736	745	746
737	738	747	748	637	638	737	738	747	748
739	740	749	750	639	640	739	740	749	750
741	742	751	752	641	642	741	742	751	752
743	744	753	754	643	644	743	744	753	754
745	746	755	756	645	646	745	746	755	756
747	748	757	758	647	648	747	748	757	758
749	750	759	760	649	650	749	750	759	760
751	752	761	762	651	652	751	752	761	762
753	754	763	764	653	654	753	754	763	764
755	756	765	766	655	656	755	756	765	766
757	758	767	768	657	658	757	758	767	768
759	760	769	770	659	660	759	760	769	770
761	762	771	772	661	662	761	762	771	772
763	764	773	774	663	664	763	764	773	774
765	766	775	776	665	666	765	766	775	776
767	768	777	778	667	668	767	768	777	778
769	770	779	780	669	670	769	770	779	780
771	772	781	782	671	672	771	772	781	782
773	774	783	784	673	674	773	774	783	784
775	776	785	786	675	676	775	776	785	786
777	778	787	788	677	678	777	778	787	788
779	780	789	790	679	680	779	780	789	790
781	782	791	792	681	682	781	782	791	792
783	784	793	794	683	684	783	784	793	794
785	786	795	796	685	686	785	786	795	796
787	788	797	798	687	688	787	788	797	798
789	790	799	800	689	690	789	790	799	800
791	792	801	802	691	692	791	792	801	802
793	794	803	804	693	694	793	794	803	804
795	796	805	806	695	696	795	796	805	806
797	798	807	808	697	698	797	798	807	808
799	800</								

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinviava la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 – Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 – Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 – Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DOGRE

Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CRON. 062310.A

pag.18

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

N. mezzi	Codifica	Mq. Cad.	Descrizione della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tasseabile mq./gg.	Imposta
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993. OMESSA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.									
N.B.: I SOPRAELENCATI IMPIANTI PUBBLICITARI RIENTRANO NELLA DISPONIBILITA' DELL'AMAT S.P.A. INDIPENDENTEMENTE DALLA EFFETTIVA UTILIZZAZIONE.									
-----> DETTAGLIO TASSI ANNUALI DI INTERESSE APPLICATI: DAL 01/01/2014 (data decorrenza interessi): 3.00% DAL 01/01/2015 : 2.50% DAL 01/01/2016 : 2.20% DAL 01/01/2017 : 2.10% DAL 01/01/2018 : 2.30% DAL 01/01/2019 (fino a data emissione presente atto): 2.80%									
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE								IMPOSTA €.	
SANZIONE PECUNIARIA MINIMA 100% NON INFERIORE COMUNQUE A Euro 51.00 - AMMESSA DEFINIZIONE AGEVOLATA. (Sanzioni edittali : min. 100% non inferiore a Euro 51.00 - max. 200%)								6 966.93	
Com missione Tributaria Provinciale competente per il ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):		SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93) % 100.0 6 966.93		SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93) INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06) Calcolati come da art. 18 Regol. Comunale Entrate % 14.69 1 023.44		SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97) SPESE NOTIFICA 11.45		TOTALE GENERALE 14 969.00	
TARANTO (da proporre entro gg.60 dalla notifica del presente atto)		TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO		DEFINIZIONE AGEVOLATA		ARROTONDAMENTO +0.25		TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA, SE AMMESSA 10 324.00	
Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT390760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione coattiva prevista dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente									

TARANTO 04/12/2019

Responsabile del Procedimento
SIG. NICOLA FAGOIl Concessionario
(PROF. MICHELE DI BATTISTA)

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI			
CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE	PUBBLICITA' ORDINARIA	PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA
MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.	MONOF. BIFAC.
113	213	213	213
114	214	214	214
115	215	215	215
116	216	216	216
117	217	217	217
118	218	218	218
119	219	219	219
120	220	220	220
121	221	221	221
122	222	222	222
123	223	223	223
124	224	224	224
125	225	225	225
126	226	226	226
127	227	227	227
128	228	228	228
129	229	229	229
130	230	230	230
131	231	231	231
132	232	232	232
133	233	233	233
134	234	234	234
135	235	235	235
136	236	236	236
137	237	237	237
138	238	238	238
139	239	239	239
140	240	240	240
141	241	241	241
142	242	242	242
143	243	243	243
144	244	244	244
145	245	245	245
146	246	246	246
147	247	247	247
148	248	248	248
149	249	249	249
150	250	250	250
151	251	251	251
152	252	252	252
153	253	253	253
154	254	254	254
155	255	255	255
156	256	256	256
157	257	257	257
158	258	258	258
159	259	259	259
160	260	260	260
161	261	261	261
162	262	262	262
163	263	263	263
164	264	264	264
165	265	265	265
166	266	266	266
167	267	267	267
168	268	268	268
169	269	269	269
170	270	270	270
171	271	271	271
172	272	272	272
173	273	273	273
174	274	274	274
175	275	275	275
176	276	276	276
177	277	277	277
178	278	278	278
179	279	279	279
180	280	280	280
181	281	281	281
182	282	282	282
183	283	283	283
184	284	284	284
185	285	285	285
186	286	286	286
187	287	287	287
188	288	288	288
189	289	289	289
190	290	290	290
191	291	291	291
192	292	292	292
193	293	293	293
194	294	294	294
195	295	295	295
196	296	296	296
197	297	297	297
198	298	298	298
199	299	299	299
200	300	300	300

RELATA DI NOTIFICA

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

A norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51 ad € 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Relazione di notifica

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto dichiaro di aver notificato l'avviso di accertamento n. 062310.A afferente l'Imposta comunale sulla pubblicità anno 2014, all' **Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, a mani di

della dott. *Turco Tiziana*
Tiziana addetta alle
relazioni est.
DA 20/12/19

GIOVANNI LAPENNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione di TARANTO

UNEP - TARANTO

Modello A / 1 Cr. 19756
Mod. F 28272/0 Dep. € 13,44

URGENTE

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 8,70
10%	€ 0,87
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 13,44

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 19/12/2019

L'Ufficiale Giudiziario



-1K1118756/1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
☐	MARCHITELLI	MARIA GABRIELLA	Relatore
☐	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1036/2020
depositato il 21/07/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 062310.A PUBBLICITA' 2014
contro:
DOGRE S.R.L.
STRADA SAN PIETRINO 1/B 06129 PERUGIA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 062310.A PUBBLICITA' 2014
contro:
COMUNE DI TARANTO

proposto dal ricorrente:

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO TA

difeso da:

MAGGIO MAURIZIO
CORSO UMBERTO I 145 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1036/2020

UDIENZA DEL

23/02/2022 ore 09:00

N°

476

PRONUNCIATA IL:

23 FEB. 2022

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 MAG. 2022

Il Segretario





COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI TARANTO

VIA MINNITI, 25/A
74121 TARANTO

Tel.

Email Comm. TRIB.P.TA@MEF.GOV.IT

Sezione n. 2

Spett. le

DOGRE S.R.L.

C/O DOGRE SRL DOGRE SRL

VIA UMBRIA N. 61 TARANTO (TA)

Inviata all'indirizzo Pec: dogresrl.tarantoicp@legalmail.it

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. del 31/12/1992 n. 546 si comunica che in relazione a:

RICORSO R.G.R. n. 1036/2020 contro DOGRE S.R.L.

Atto: AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 062310.A

Imposta: PUBBLICITA' Anno: 2014

emesso da DOGRE S.R.L.

→ Euro 14.969,00 importo originario

in data 23/02/2022 è stata emessa sentenza N. 476/2022 Sez:2 depositata il 13/05/2022 con il seguente

DISPOSITIVO

LA COMMISSIONE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DELLA SOCIETA' DOGRE SRL RESISTENTE CHE LIQUIDA IN EURO 1500,00 OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI.

Rientro ruolo malato

TARANTO 13/05/2022

Per la Commissione Tributaria
LUCA D'ALESSIO

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm, concernenti:

- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
- b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
- c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
- d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
- e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
- f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).

In ogni caso, in sede contenziosa, la ricorrente società, con l'articolato ricorso proposto di opposizione nei giusti tempi e nella giusta sede, ha dimostrato il pieno raggiungimento informativo della motivazione relativa all'atto impugnato. la censura è respinta.

4. Con la quarta censura parte ricorrente lamenta la nullità dell'avviso opposto per insussistenza dell'obbligo dichiarativo con violazione dell'art.8 DLgs 507/1993.

La censura è rigettata in quanto la fattispecie assunta dal ricorrente è sequenziale alle censure respinte di cui ai numeri 2 e 3.

5. Con riferimento alla quinta censura, il Collegio osserva che la pronuncia di annullamento della CTP n.666 del 2007 richiamata nei motivi di ricorso non può formare giudicato esterno, pur se passata in giudicato per mancata impugnazione nel grado successivo, in quanto sentenza il cui deciso è relativo ad accertamento svolto su impianti installati in un diverso Comune (Statte), in anno d'imposta diverso, e come affermato dalla S.C. con ordinanza n. 16792/21 " si basa su un'affermazione erronea in diritto (imposta esclusa in assenza dell'effettivo utilizzo del mezzo pubblicitario previa apposita istanza di autorizzazione) contraria alla giurisprudenza consolidata di questa Corte". L'eccezione è rigettata.

Conclude, pertanto, il Collegio per il rigetto del ricorso.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della società DOGRE srl resistente che liquida in € 1.500,00 oltre accessori se dovuti.

Così deciso in Taranto il 23.02.2022

Il Giudice Relatore
Maria Gabriella Marchitelli

Il Presidente
Riccardo Occhinegro

oggetto di imposizione tributaria.

In via preliminare la Commissione rileva che le paline bus situate nel territorio del Comune di Taranto rientrano tra i mezzi pubblicitari come indicati dall'art.47 comma 7 D.P.R. 495/92 (codice della strada) e come, peraltro, non contestato dalla stessa società ricorrente.

In tema di imposta di pubblicità per consolidato orientamento giurisprudenziali cui questa Commissione non intende discostarsi (Cass. 6446/2004, 16117/2007, 27900/2009, 12783/2018) "*l'oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 1 e s.s., nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso*". Infatti, "*Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 e s.s., l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile" e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari" né, tantomeno, nell'attività di diffusione di tali messaggi*".

Nella fattispecie, posto che per i principi summenzionati le paline possono essere oggetto d'imposizione indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse per veicolare i messaggi pubblicitari in virtù della mera potenzialità pubblicitaria, la società ricorrente quale soggetto avente la disponibilità delle paline in oggetto è soggetto passivo del tributo, In tal sensi Cassazione sent, 16792/2021. La censura è rigettata.

3. Con la terza censura, la società ricorrente eccepisce la nullità dell'atto opposto per vizio di motivazione dato dalla omessa indicazione di elementi essenziali ai sensi dell'art. 3 L.241/90 quali , nello specifico, l'effettiva presenza degli spazi pubblicitari e i soggetti economici nell'interesse dei quali sarebbe avvenuta la diffusione.

La funzione della motivazione è puramente informativa ed è soddisfatta quando l'Amministrazione Finanziaria pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, se del caso, efficacemente contestarla nell'*an* e nel *quantum*.

Nel caso in specie, nell'avviso d'accertamento opposto , si evincono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto l'ente a richiede la tassa non pagata.

In esso sono infatti riportati: l'indicazione della natura della tassa ed il suo import, le sanzioni irrogate e gli interessi maturati, le norme di diritto, il presupposto dell'imposizione dato dalla elencazione degli impianti adibiti alla pubblicità non essendo necessario come sopra argomentato la indicazione degli spazi effettivi utilizzati, la tariffa applicata, periodo, il responsabile del procedimento, l'Ufficio presso cui ottenere informazioni.

9

FATTO

Con ricorso notificato per via telematica in data 16/02/2020 alla società DOGRE srl quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione Comune di Taranto ed in data 17/02/2020 al Comune di Taranto e depositato in data 21/07/2020 presso la segreteria della Commissione Provinciale Tributaria di Taranto (contrassegnato con il n. 1036/2020 R.G.R.), la società Amat spa, come in atti epigrafata, impugnava l'avviso di accertamento n.062310/A emesso dalla soc. Dogre s.r.l. a titolo di imposta pubblicità per l'anno 2014 relativa allo "spazio disponibile" sulle paline bus come analiticamente indicate e descritte nell'allegata scheda per un totale € 14.969,00 comprensivo di imposta . sanzioni ed interessi e diritti di notifica.

Parte ricorrente, impugnava il suddetto avviso d'accertamento sulla base delle seguenti censure :

1. nullità dell'accertamento per assenza del presupposto impositivo - Violazione dell'art.5 DLgs 507/1993;
2. nullità dell'accertamento per assenza del presupposto impositivo - Carenza di soggettività passiva ai fini dell'imposta di pubblicità - Violazione dell'art.6 DLgs 507/1993;
3. nullità dell'avviso per carenza degli elementi essenziali ai fini dell'accertamento - Violazione dell'art.7 DLgs 507/1993 - Difetto assoluto di motivazione;
4. nullità dell'avviso per insussistenza dell'obbligo dichiarativo - Violazione dell'art.8 DLgs 507/1993;
5. esistenza di giudicato esterno vincolante.

Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

In data 13.11.2020 si costituiva la società Dogre s.r.l che nelle memorie di costituzione ribadiva la legittimità dell'operato dell'ufficio, confutava tutte le tesi difensive di parte ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Comune di Taranto non si costituiva in giudizio.

La Commissione, all'udienza del 23/02/2022 per la trattazione del merito, instaurato il contraddittorio , pone la causa in decisione.

DIRITTO

1.2, Il contenzioso è generato dall'omesso pagamento della imposta di pubblicità per l'anno 2014 relativa allo spazio disponibile su paline bus situate nel territorio del Comune di Taranto.

La ricorrente eccepisce l'assenza del presupposto impositivo in quanto lo scopo primario delle paline e delle pensiline è diretto al servizio pubblico di trasporto urbano e non allo svolgimento di pubblicità; sostiene inoltre la ricorrente società che la mera disponibilità degli impianti - data dal mancato utilizzo 'utilizzo degli impianti ai fini pubblicitari - non è

9